SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 4/B

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 8 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, N. 11/B
Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re . . . . Pag 1

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 12/B
Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato . . . . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale . . . . Pag. 3

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 14/B
Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 15/B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . Pag. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 16/B
Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali . . . . . Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 17/B
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 18/B
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico . . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 19/B
Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro . Pag. 8

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20/B
Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra . . . . Pag. 9

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21/B
Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943 . Pag. 9

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 22/B
Modificazione all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza . . . . Pag. 11

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, N. 23/B
Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943.
Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro . . . . Pag. 12

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, n. **11/B**

Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Vista la legge 5 maggio 1939, n. 660;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La prima parte della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti è così modificata:

(il Nome del Re)
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Art. 2

Nel modo indicato dall'articolo precedente è egualmente modificata la formula usata nelle sentenze delle Autorità Giudiziarie e in tutti gli altri atti che, secondo le norme vigenti, devono essere intitolati al nome del Re.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalla data dell'8 settembre c. a., sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 12/B

Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 27 giugno 1933 n. 703;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere ad una liquidazione delle pensioni civili e militari a carico dello Stato durante le attuali contingenze di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non sarà possibile il funzionamento degli organi ai quali per legge è demandata la definitiva liquidazione di tutte le pensioni civili e militari, ordinarie e privilegiate, assegni e indennità per una sola volta a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome di Stato, la concessione relativa sarà fatta in via provvisoria, con tutti i poteri delle Amministrazioni centrali, e della Corte dei conti, da una Commissione provinciale presieduta dal Presidente del locale Tribunale o da un magistrato da lui designato di grado non inferiore al sesto e composta dall'Intendente di Finanza, dal Comandante del Presidio Militare o da un suo delegato di grado non inferiore al sesto, dal direttore dell'Ufficio Provinciale del Tesoro, dal direttore di Ragioneria dell'Intendenza di Finanza e da un ufficiale medico designato dal Comando di Presidio.

Art. 2

Tanto per le pensioni dirette, quanto per quelle di riversibilità si provvede su domanda degli interessati documentata nei modi ordinari.

Art. 3

La decisione di detta Commissione è senz'altro esecutiva e viene notificata all'interessato e comunicata all'Ufficio Provinciale del Tesoro che accende una partita provvisoria ed inizia i pagamenti, previo rilascio di un certificato di iscrizione provvisorio da consegnarsi a mezzo del Podestà.

Art. 4

Fermo restando il diritto di opporsi nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti allorchè gli organi centrali funzionanti in Roma avranno provveduto in via definitiva, avverso la decisione della Commissione speciale provinciale non è ammesso alcun gravame.

Art. 5

Tostochè l'amministrazione dello Stato rifunzionerà a Roma nella pienezza della sua organicità, a cura dell'Intendente di Finanza, verranno trasmesse alle competenti amministrazioni centrali le decisioni della Commissione opportunamente documentate, per il riesame e la liquidazione definitiva.

Art. 6

I titoli emessi per i pagamenti della specie saranno, dalle Sezioni di R. Tesoreria, contabilizzati in conto sospeso tra i «collettivi», salvo ad essere posti in esito non appena pervenga allo Ufficio Provinciale del Tesoro il normale ruolo conto corrente relativo.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — IUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. L. 14 giugno 1940 n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940 n. 172 contenente norme per la disciplina della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcooliche;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere allo sblocco dei liquori;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati all'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti la copia dell'inventario munito del visto del Consiglio Provinciale dell'Economia di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, assieme a un duplicato dell'inventario stesso.

Le acquaviti, la grappa e liquori in detti inventari specificati non potranno essere posti in vendita se non dopo che sia stato effettuato il pagamento di un diritto erariale nella misura seguente:

1) - per i liquori dai 21 ai 30 gradi L. 100 al litro
2) - per i liquori dai 30 ai 45 gradi L. 125 al litro
3) - per i liquori dai 40 in su L. 150 al litro

Art. 3

All'atto del pagamento della tassa gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una legatura in filo di ferro fermato con sigillo metallico portante il timbro dell'Amministrazione applicato con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23.

Art. 4

Le acquaviti, la grappa ed i liquori già destinati alla esportazione potranno essere immessi al consumo interno dietro pagamento delle imposte di fabbricazione su di essi gravanti, nonchè dei diritti erariali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I detentori di liquori, rinvenuti in condizioni diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sono passibili di una multa dal doppio al decuplo dei rispettivi diritti erariali stabiliti nel precedente articolo 2 per ogni litro.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con un'ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO — JUNG — SICILIANI

Visto (Ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 14/B

Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del R. Decreto Legge 19 agosto 1938, n. 1518, le indennità di soggiorno per le missioni nell'interno del Regno previste dal R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76, sulla base di autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, potranno essere conservate nella misura intera anche quando la permanenza nella stessa località si protragga oltre il primo mese.

Art. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 ottobre 1943 e si applicano anche alle missioni in corso a tale data.

Il presente Decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 15/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e le Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 20 novembre 1937, n. 1928;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante l'assenza del Ministro per gli scambi e per le valute dalla sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per le Finanze la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero predetto, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle disposizioni vigenti alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 16/B

Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 14 gennaio 1923, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i RR. DD. Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente e inderogabile di provvedere allo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle sue specialità, nonchè delle milizie speciali, restituendo le funzioni di queste ultime agli ordinari organi di polizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri della marina, dell'aeronautica, e con i Sottosegretari all'interno, alla giustizia, alle finanze, alla guerra, ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste e alle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea, marittima).

Art. 1

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita con R. decreto 14 gennaio 1923 n. 31, e ripartita successivamente con altre disposizioni in milizia legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea «M.A.C.A.», marittima «Milmart») è sciolta.

Non sono permesse formazioni a carattere e inquadramento militare di qualsiasi partito.

Art. 2

Il personale non in servizio permanente della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità delle classi attualmente alle armi - e delle classi per unità di prima linea per gli ufficiali - passa nei ruoli della forza armata con la quale presta attualmente servizio col grado ricoperto nella forza armata di provenienza.

Il rimanente personale non in servizio permanente viene ricollocato in congedo nella forza armata di provenienza col grado in essa ricoperto.

Art. 3

Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dalla eguale categoria degli ufficiali delle forze armate possono chiedere di essere riammessi nella forza armata con la quale prestano attualmente servizio.

Sulla riammissione giudicano insindacabilmente i Ministri interessati che determinano, per i riammessi, grado ed anzianità.

I rimanenti ufficiali in servizio permanente, e quelli che non presentino tale domanda o non la vedano accolta, seguono le sorti degli ufficiali non in servizio permanente, e sono ammessi al trattamento di quiescenza o di pensione loro spettante a norma delle leggi in vigore. In luogo del trattamento di quiescenza può essere concesso, in base a valutazione insindacabile fatta caso per caso dai Ministri competenti, il trattamento di pensione in misura non superiore al minimo in rapporto al grado militare ricoperto dall'Ufficiale.

Egualmente si provvede per il personale in servizio permanente non avente grado di ufficiale.

Art. 4

Armi, equipaggiamenti e materiali di ogni genere della milizia legionaria e sue specialità saranno assunti in carica dagli enti del R. Esercito (della R. Marina per la Milmart) che saranno stabiliti dagli Stati Maggiori competenti.

Le caserme ed i locali, comunque assegnati alla milizia di cui sopra, saranno presi in consegna dalle autorità militari competenti per territorio.

TITOLO II

La Milizia Ferroviaria

Art. 5

I compiti espletati dalla milizia ferroviaria vengono assunti dall'Arma dei Carabinieri Reali e dall'autorità di pubblica sicurezza secondo disposizioni particolari da emanarsi con decreto reale sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro della Guerra.

Art. 6

Gli appartenenti alla milizia ferroviaria rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione ferroviaria da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile della amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 7

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla milizia ferroviaria saranno restituiti all'amministrazione ferroviaria insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO III

La Milizia Postelegrafonica

Art. 8

La milizia postelegrafonica è sciolta. — I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti agli organi ai quali già competevano.

Art. 9

Gli appartenenti alla milizia postelegrafonica rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione postelegrafonica da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile dell'amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 10

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla suddetta milizia saranno restituiti all'amministrazione postelegrafonica insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO IV

La Milizia Stradale

Art. 11

La milizia stradale è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 12

Il personale della milizia stradale in servizio permanente può chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri Reali.

L'ammissione è indipendente dal requisito del limite di altezza per gli ufficiali.

Il Ministro della Guerra, sentito il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali, giudica insindacabilmente sull'ammissione e determina, per ciascuno, grado ed anzianità.

Gli ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali saranno impiegati per la costituzione di una specialità, in aumento agli organici previsti per l'Arma.

Al personale non in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 13

I locali attualmente occupati dalla milizia stradale sono restituiti all'amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali.

Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

TITOLO V

La Milizia Portuaria

Art. 14

La milizia portuaria è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 15

Al personale della milizia portuaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 16

I locali attualmente occupati dalla milizia portuaria sono restituiti alla amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali. Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO VI

La Milizia Forestale

Art. 17

La milizia forestale passa a costituire con i suoi quadri il Real corpo delle foreste, a cui è affidata anche la custodia dei RR. tratturi e la vigilanza sulla pesca nelle acque interne.

Con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Agricoltura e delle Foreste saranno determinate le modalità di attuazione pel ripristino del Real corpo delle foreste ed i compiti allo stesso assegnati, nonchè la foggia delle divise.

Norme Transitorie

Art. 18

Il personale delle milizie legionaria e speciale che, in applicazione del presente decreto, deve essere collocato in congedo, rientra nella piena disponibilità dei distretti militari di appartenenza e degli altri enti competenti alla tenuta a ruolo della forza in congedo, se questi si trovano in zona già libera.

Gli appartenenti a distretti con sede in territorio ancora non libero dalla occupazione tedesca seguono le sorti del personale delle forze armate in analoghe condizioni. Alla loro temporanea sistemazione sarà

TITOLO III

La Milizia Postelegrafonica

Art. 8

La milizia postelegrafonica è sciolta. — I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti agli organi ai quali già competevano.

Art. 9

Gli appartenenti alla milizia postelegrafonica rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione postelegrafonica da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile dell'amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 10

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla suddetta milizia saranno restituiti all'amministrazione postelegrafonica insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO IV

La Milizia Stradale

Art. 11

La milizia stradale è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 12

Il personale della milizia stradale in servizio permanente può chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri Reali.

L'ammissione è indipendente dal requisito del limite di altezza per gli ufficiali.

Il Ministro della Guerra, sentito il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali, giudica insindacabilmente sull'ammissione e determina, per ciascuno, grado ed anzianità.

Gli ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali saranno impiegati per la costituzione di una specialità, in aumento agli organici previsti per l'Arma.

Al personale non in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 13

I locali attualmente occupati dalla milizia stradale sono restituiti all'amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali.

Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

TITOLO V

La Milizia Portuaria

Art. 14

La milizia portuaria è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 15

Al personale della milizia portuaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 16

I locali attualmente occupati dalla milizia portuaria sono restituiti alla amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali. Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO VI

La Milizia Forestale

Art. 17

La milizia forestale passa a costituire con i suoi quadri il Real corpo delle foreste, a cui è affidata anche la custodia dei RR. tratturi e la vigilanza sulla pesca nelle acque interne.

Con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Agricoltura e delle Foreste saranno determinate le modalità di attuazione pel ripristino del Real corpo delle foreste ed i compiti allo stesso assegnati, nonchè la foggia delle divise.

Norme Transitorie

Art. 18

Il personale delle milizie legionaria e speciale che, in applicazione del presente decreto, deve essere collocato in congedo, rientra nella piena disponibilità dei distretti militari di appartenenza e degli altri enti competenti alla tenuta a ruolo della forza in congedo, se questi si trovano in zona già libera.

Gli appartenenti a distretti con sede in territorio ancora non libero dalla occupazione tedesca seguono le sorti del personale delle forze armate in analoghe condizioni. Alla loro temporanea sistemazione sarà

e di beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:
Sulle prime lire mille mensili (o frazione di esse) il 70%
Sulle seconde lire mille mensili (o frazione di esse) il 60%
Sulle terze lire mille mensili (o frazione di esse) il 30%
Sulle quarte lire mille mensili (o frazione di esse) il 20%
Sulle quinte lire mille mensili (o frazione di esse) il 10%

Art. 2

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni «ad personam», supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Art. 3

Per il personale salariato i coefficienti da applicare in base all'art. 1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mesi, della paga ed eventuale assegno «ad personam», assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 60%.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

Art. 4

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5

In nessun caso l'integrazione di cui agli art. precedenti può superare le lire 1900, lorde mensili.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° novembre 1943.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. **19/B**

Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 15 giugno 1940 n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940 n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;

Visti i RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, concernenti provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga del termine di cui all'art. 12 del R. D. L. 19 agosto 1943 n. 737, non essendo state tempestivamente date istruzioni agli uffici del registro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il termine per la presentazione della domanda di opzione per la imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, è prorogato al 31 dicembre 1943.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del presente R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 20/B

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra approvato col R. D. 3 giugno 1943 n. 598;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga dei termini di cui agli articoli 10 (3° comma) e 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, venendo col 31 dicembre 1943 a prescriversi l'azione della Finanza per gli accertamenti degli anni 1939 e 1940 e per le rettifiche alle dichiarazioni presentate per l'anno 1941 e non riuscendo possibile agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, a causa della interruzione delle comunicazioni, di raccogliere tempestivamente gli elementi necessari a provvedere alla notifica degli accertamenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I termini di cui all'art. 10 (3° comma) ed all'art. 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato con R. D. 3 giugno 1943 n. 593, sono prorogati al 31 dicembre 1944.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 21/B

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sulla entrata;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 26 gennaio, n. 10;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762;

Visto il R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Considerato che col 31 dicembre 1943 cesseranno di avere vigore gli accordi sindacali stipulati a mente dell'art. 16 della citata legge, nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, con le Federazioni Nazionali competenti e che, per le attuali contingenze, non è possibile procedere in tempo utile alla rinnovazione degli accordi medesimi per l'imminente anno 1944;

Ritenuta la urgente necessità di modificare, per una maggiore perequazione dell'imposta, il vigente sistema di accertamento dell'entrata imponibile, rilevatosi non più rispondente ed aderente alla realtà economica dell'effettivo movimento degli affari, nei confronti di alcune categorie di contribuenti alla detta imposta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti dell'applicazione della imposta generale sulla entrata di cui alla legge 19 giugno 1940 n. 762 salve le eccezioni di cui all'art. seguente, tanto il metodo di accertamento della entrata imponibile, quanto i termini, le scadenze e modalità di pagamento stabiliti nella predetta legge e negli accordi sindacali vigenti per l'anno 1943, rimarranno in vigore anche per tutto l'anno 1944.

Art. 2

Ferma rimanendo per tutto il resto l'applicazione degli accordi sindacali del 27 dicembre 1941 n. 71836, 71837, 71841, 71858, 71859 e 71860 stipulati per l'anno 1942 e rinnovati per l'anno 1943 con gli accordi sindacali del 27 dicembre 1942, n. 72452 e 72663, il solo metodo di accertamento resta modificato come nell'articolo successivo per le seguenti categorie:

a) commercianti al minuto di generi vari, ivi compresi i dettaglianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, che abbiano i propri negozi di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ad eccezione delle società azionarie alle quali la modificazione suddetta va applicata in qualsiasi Comune esse abbiano i propri negozi di vendita al pubblico.

b) Esercizi pubblici, e cioè: bars e caffè anche per i servizi accessori, quali le sale da bigliardo e le sale da giuoco annesse; birrerie, bottiglierie, gelaterie, rivendite di vino munite di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili, ristoranti, trattorie, osterie e ristoranti di Stazioni Ferroviarie, pasticcerie e confetterie con o senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano; latterie con licenze dell'autorità di pubblica sicurezza per le somministrazioni e per le vendite di generi diversi dal latte alimentare; stabilimenti balneari, sale di bigliardo non annesse agli esercizi sopra indicati; limitatamente a quegli esercizi pubblici che abbiano i propri negozi e spacci di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

c) Barbieri e parrucchieri da uomo e da signora ed affini, manicure e pedicure, nonchè istituti di bellezza, esercenti in Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

d) Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambia valute.

e) Spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie di navigazione fluviale, marittima, lacuale e lagunare, corriere ed imprese di imbarco e di sbarco.

f) Professionisti.

Art. 3

Entro il mese di gennaio 1944 le Ditte indicate nel precedente Art. 2 hanno l'obbligo di presentare allo Ufficio del Registro nella cui circoscrizione sono siti i propri negozi o i propri stabilimenti ed uffici, apposita denunzia in doppio esemplare, indicante l'ammontare complessivo delle entrate conseguite nell'anno 1943 ed il numero dei dipendenti adibiti al disbrigo degli affari inerenti alle proprie attività.

Le Ditte obbligate alla tenuta del libro giornale, ai sensi degli articoli 2214 e 2421 del vigente codice civile, devono allegare alla detta denunzia l'estratto notarile autentico del detto libro giornale, da cui risulti l'ammontare complessivo delle entrate conseguite, da compilarsi in carta libera come pure su carta libera saranno redatte le denunzie.

Art. 4

L'imposta dovuta per il 1944 sarà applicata e liquidata, insieme all'addizionale straordinaria di guerra istituita col R.D.L. 3 Giugno 1943, n. 452, in via provvisoria sull'ammontare complessivo della entrata denunziato in conformità dell'art. 3. La liquidazione definitiva verrà operata entro il mese di febbraio 1945, in base ad altra documentata denunzia delle entrate effetivamente conseguite a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, denunzie che le Ditte sono obbligate a presentare entro il 31 gennaio 1945.

Per gli esercizi di nuova istituzione, le denunzie dell'ammontare dell'entrata imponibile saranno fatte dal contribuente in via presuntiva.

Art. 5

Gli Uffici del Registro hanno facoltà di controllare e rettificare le denunzie.

La decisione delle controversie, che potessero insorgere in sede di accertamento e di scrutinio delle denunzie suddette, resta regolata dalle norme contenute negli accordi sindacali, elencati nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6

Per la omessa o tardiva presentazione nei termini della denunzia si rende applicabile la pena pecuniaria da L. 100 a L. 500; trascorso un anno dalla scadenza del termine senza che il contribuente abbia provveduto alla presentazione della denunzia, la pena pecuniaria viene elevata da L. 500 a L. 5.000.

Nel caso di denunzia infedele si applica l'ammenda da 1 a 5 volte l'imposta dovuta.

Art. 7

Per quant'altro non previsto dal presente R. D. L. si applicheranno le norme contenute nelle leggi e regolamento sulla imposta sulla entrata su richiamati e, per quanto concerne il contenzioso, nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore il 1 gennaio 1944.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 22/B

Modificazioni all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta l'assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario di Stato per l'Interno e col Sottosegretario alla Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 219 del T.U. della legge di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

«Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria».

Art. 2

Ogni disposizione contraria al presente R. Decreto è abrogata.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, n. 23/B

Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-Legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. Decreto-Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I salari, gli stipendi ed i compensi a carattere continuativo, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, possono, in deroga alla disposizione dell'art. 4 del R.D.L. 19 giugno 1940 n. 953, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940 n. 1727, essere aumentati, entro il limite stabilito dal seguente articolo.

Art. 2

L'aumento preveduto dall'art. precedente non può eccedere una percentuale dell'importo complessivo men-

sile dei salari, stipendi e compensi minimi, risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data del 1 settembre 1942, ottenuta con l'applicazione dei coefficienti seguenti:

sulle prime lire 1000 mensili o frazione il 70 %
sulle seconde lire 1000 mensili o frazione il 60 %
sulle terze lire 1000 mensili o frazione il 30 %
sulle quarte lire 1000 mensili o frazione il 20 %
sulle quinte lire 1000 mensili o frazione il 10 %

Nessun aumento può essere concesso sulla quota di salario, stipendio o compenso che ecceda le lire 5000 mensili.

Per i lavoratori retribuiti in base a paga oraria, l'importo mensile del salario si computerà moltiplicando per 200 l'ammontare della paga oraria minima stabilita dai contratti collettivi in vigore dal 1° settembre 1942.

Stabilità così la percentuale di aumento questa verrà applicata alla paga settimanale, giornaliera o oraria.

Per le categorie di prestatori d'opera che, alla data del 1° settembre 1942, erano sprovviste di contratti collettivi di lavoro, i limiti di aumento stabiliti al primo comma si applicano sul salario, stipendio o compenso medio che, a tale data, era di fatto corrisposto ai prestatori d'opera della categoria. In caso di disaccordo, il salario, stipendio o compenso medio corrisposto di fatto alla data del 1 settembre 1942 è determinato dall'Ispettore dell'Industria e del Lavoro, sentite le associazioni sindacali competenti.

Art. 3

Dalla quota di aumento dei salari, stipendi o compensi consentita ai sensi dei due articoli precedenti, deve essere detratto l'importo degli aumenti concessi dopo il 1° settembre 1942.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° novembre 1943.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 7 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO

Visto: (ai sensi del R D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardarigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 concernente la conversione dei buoni del tesoro scadenti il 15 novembre 1951;

Considerato che l'art. 3 di detto R. Decreto conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di prorogare il termine previsto per tale conversione;

Riconosciuta la necessità di disporre un'adeguata proroga;

DETERMINA:

Il termine previsto dal R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 è prorogato al 31 gennaio 1944.

Resta fermo l'obbligo da parte dei richiedenti di corrispondere l'importo degli interessi sulle L. 5,50 di cui all'art. 2 del citato R. Decreto-Legge, dal 3 agosto 1943 al giorno del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, addì 20 novembre 1943

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente* TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151